

Protocollo T1.2024.0157964 del 19/11/2024

Alla Provincia di Bergamo
Settore Ambiente
Email: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Alla Provincia di Brescia
Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
Ufficio Aria- Rumore
Email: ambiente@pec.provincia.bs.it

Alla Provincia di Como
Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio
Email: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Alla Provincia di Cremona
Settore Ambiente e Territorio
Email: protocollo@provincia.cr.it

Alla Provincia di Lecco
Direzione Organizzativa VII – Ambiente
Email: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Alla Provincia di Mantova
Area 3 - Pianificazione territoriale e della navigazione -
Edilizia - Ambiente
Servizio Inquinamento, Rifiuti e SIN - AIA
Email: provinciadimantova@legalmail.it

Alla Città Metropolitana di Milano
Area ambiente e tutela del territorio
Email: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Alla Provincia di Monza e Brianza
Settore Territorio e Ambiente
Email: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

Alla Provincia di Pavia
Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del
Territorio, Sostenibilità
Email: Provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Alla Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
Email: protocollo@cert.provincia.so.it

Alla Provincia di Varese
Settore Ambiente
Email: istituzionale@pec.provincia.va.it

All'ARPA Lombardia
Settore Attività Produttive

Email: arpa@pec.regione.lombardia.it

Confindustria Lombardia
Email: segreteria@confindustria.lombardia.it

Confartigianato Lombardia
Email: info@confartigianato-lombardia.it

CNA Lombardia
Email: cnalombardia@pec.it

Confapi Industria Lombardia
Email: segreteria@confapindustrialombardia.it

Alla Provincia di Lodi
U.O. 4 Tutela e valorizzazione dell'ambiente
Email: Provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: INDICAZIONI REGIONALI IN MERITO ALLE SCADENZE PREVISTE DALL'ART. 3 C.3 DEL D.LGS. 102/2020 IN MATERIA DI "SOSTANZE PERICOLOSE"

Nell'ambito dell'attività di coordinamento esercitata da Regione Lombardia ai sensi della LR 24/2006 al fine di garantire l'uniforme attuazione delle funzioni conferite in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed emissioni in atmosfera (art. 8 c.2) è emersa, sulla base delle richieste pervenute da operatori ed Autorità competenti, la necessità di fornire chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni e delle scadenze introdotte dal D.lgs 30 luglio 2020 , n. 102 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170"* in particolare relativamente agli adempimenti previsti rispettivamente dagli artt. 271 comma 7-bis inerenti la sostituzione delle sostanze pericolose nei processi produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

Di seguito, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, si riportano le indicazioni regionali definite a seguito di un confronto con le Associazioni di categoria e condivise nell'ambito della seduta del tavolo di coordinamento AIA dello scorso 23 ottobre con le Autorità Competenti (Province/Città Metropolitana) e ARPA Lombardia.

Attuazione art. 271, comma 7-bis del d.lgs 152/2006

Il comma 7-bis dell'art 271 del D.lgs 152/2006, introdotto dal D. Lgs. 102/2020 (art.1 c.1 lett.d), prevede che i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni, in cui le sostanze di determinata pericolosità sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviino all'Autorità competente periodicamente (ogni 5 anni o in caso di modifiche) una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Lo stesso comma prevede inoltre che sulla base della relazione, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

Al fine accompagnare e favorire l'applicazione dei suddetti dispositivi, Regione Lombardia ha emanato la specifica D.g.r. 7 giugno 2021 - n. XI/4837 recante *Linea guida regionale per*

l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del d.lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose.

Sulla base di quanto previsto dalla norma transitoria definita nell'art. 3 c. 7 del D. Lgs. 102/2020, e di quanto delineato nella richiamata delibera regionale, i Gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 102/2020 (28 agosto 2020), hanno trasmesso all'Autorità competente la relazione finalizzata a valutare la fattibilità tecnica della sostituzione delle sostanze/miscele pericolose, entro il 28 agosto 2021, a meno di eventuali e motivate proroghe concesse dalla stessa Autorità competenti.

L'ulteriore norma transitoria di cui all'art. 3 comma 3 del D. Lgs. 102/2020 prevede che, ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271 comma 7 -bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, *i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 102/2020 (28 agosto 2020), [...], presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'Autorità competente alla luce della relazione. L'adeguamento, anche su richiesta dell'Autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025.*

Ciò premesso, a fronte delle richieste di chiarimento pervenute in merito alla scadenza del 1 gennaio 2025 indicata dal sopra richiamato art. 3 c.3, rilevato che l'obiettivo delle nuove disposizioni è chiaramente delineato dall'art. 271 comma 7bis del D. Lgs. 152/2006 il quale – in sintesi – prevede che:

- i Gestori degli stabilimenti/installazioni che utilizzano sostanze “pericolose” predispongano una relazione volta ad analizzare la disponibilità di alternative, considerare i rischi e valutare la fattibilità tecnica e economica della sostituzione delle suddette sostanze pericolose,
- la finalità della relazione è quella di permettere all'Autorità competente di stabilire se sia necessario richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione;

si ritiene che i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “pericolose”, sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 c.3 entro il 1 gennaio 2025 – o entro una data precedente eventualmente indicata dall'Autorità competente - solo nel caso in cui quest'ultima lo abbia espressamente richiesto alla luce della relazione ricevuta.

Distinti Saluti

Il Dirigente
DARIO FOSSATI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l'istruttoria della pratica: ROBERTO ESPOSITO Tel. 02/6765.5458